



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

**COMITATO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA**

Via Alcide De Gasperi, 42 - 40132 BOLOGNA (BO)

Tel. 051 3143.880

Fax: 051 3143.881 - 900

sito internet: www.figc-dilettanti-er.it

e-mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N°46 del 21/05/2014

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante):

Circolare n°58 del 20.05.2014

circolare n. 7 Ufficio Studi Tributari FIGC - versamento del diritto camerale 2014

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazione della Segreteria

Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante) il Comunicato n. 249 – 2013/2014 inerente:
Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello" che avrà luogo presso il Centro Tecnico Federale L. Ridolfi in Firenze con inizio il 7 luglio e termine il 17 luglio 2014.

FINALE COPPA ITALIA PROMOZIONE

Domenica 17.05.2014 si è disputata la finale della **Coppa Italia** - riservata alle squadre di **Promozione**.

La società **POL. DIL. CASALGRANDESE** ha prevalso per 1-0 sulla società **CM CONSELICE** aggiudicandosi così la prestigiosa Coppa.

Il C.R.E.R. esprime il più vivo compiacimento alla società Pol. Dil. Casalgrandese, senza nulla togliere alla società CM Conselice

Un doveroso ringraziamento alla società del CREVALCORE, per avere cortesemente messo a disposizione il proprio impianto sportivo.



10°Torneo Regionale " Antonio Giovannini "
Rappresentative Provinciali Giovanissimi fascia B
 Anno Sportivo 2013 - 2014

Partecipano le Delegazioni di:

Bologna	Ferrara	Forli
Modena	Parma	Piacenza
Reggio Emilia	Ravenna	Rimini

Periodo 23.05.2014 al 25.05.2014

Location

Club Village & Hotel
 SPIAGGIA ROMEA
 Via Oasi, 2 - Lido delle Nazioni (Fe)
 Tel. 0533 355366



2°Torneo Regionale " Luciano Benedini "
Rappresentative Provinciali Allievi fascia B
 Anno Sportivo 2013 - 2014

Partecipano le Delegazioni di:

Bologna	Ferrara	Forli
Modena	Parma	Piacenza
Reggio Emilia	Ravenna	Rimini

Periodo 23.05.2014 al 25.05.2014

Location

Club Village & Hotel
 SPIAGGIA ROMEA
 Via Oasi, 2 - Lido delle Nazioni (Fe)
 Tel. 0533 355366



GARA PLAY OUT PROMOZIONE - DOMENICA 25 MAGGIO 2014 ORE 16,30

GIRONE D

CLASSE - FOSSO GHIAIA

SINTETICO N. 2 Via Classense, 120 - CLASSE

N.B.: nelle gare dei play out, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 15' ciascuno e, persistendo la parità, retrocederanno nel Campionato di categoria inferiore le squadre peggiori classificate al termine della sessione ordinaria del Campionato.

FASE REG.LE SECONDA CATEGORIA - 3^/A

GIRONE C

Gara del 25.05.2014 **VILLA VERUCCHIO - GATTEO F.C.** si disputa a VILLA VERUCCHIO STADIO COM.LE **ore 14,30** come accordi Società



DIRITTI E ONERI FINANZIARI – Stagione sportiva 2014/2015

Si anticipano, di seguito gli importi e le disposizioni in materia di diritti ed oneri finanziari da corrispondere per l'iscrizione ai Campionati della stagione sportiva 2014/2015.

CATEGORIA	DIRITTI ISCRIZIONE	DIRITTI ASSOCIAZIONE	ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE	TOTALE
ECCELLENZA	2.600,00	300,00	3.600,00	6.500,00
PROMOZIONE	1.900,00	300,00	3.000,00	5.200,00
1^ CATEGORIA	1.500,00	300,00	2.200,00	4.000,00
2^ CATEGORIA	1.000,00	300,00	1.700,00	3.000,00
3^ CATEGORIA	800,00	300,00	800,00	1.900,00
JUNIORES REGIONALI	900,00		300,00	1.200,00
3^ CATEGORIA UNDER 21	800,00	300,00	500,00	1.600,00
3^ CATEGORIA UNDER 18	800,00	300,00	400,00	1.500,00
JUNIORES PROVINCIALI	650,00		300,00	950,00
CALCIO A 5 SERIE C1	800,00	300,00	450,00	1.550,00
CALCIO A 5 SERIE C2	600,00	300,00	450,00	1.350,00
CALCIO A 5 SERIE D	400,00	300,00	200,00	900,00
CALCIO A 5 JUNIORES	300,00		200,00	500,00
CALCIO A 5 FEMMINILE	300,00	300,00	350,00	950,00
FEMMINILE REG. SERIE C	700,00	300,00	500,00	1.500,00
FEMMINILE PROV. SERIE D	400,00	300,00	400,00	1.100,00
FEMMINILE JUNIORES	350,00			350,00
AMATORI	350,00	300,00	200,00	850,00
I Diritti di Associazione (€ 300,00) sono dovuti solo per l'iscrizione al Campionato della Prima Squadra.				

Al totale sopra indicato va **aggiunto** il SALDO CONTABILE a DEBITO risultante dall'ESTRATTO CONTO REGIONALE consolidato al 30.06.2014 e predisposto dal C.R.E.R. (il SALDO CONTABILE a CREDITO va invece sottratto) e l'**anticipo delle spese assicurative** calcolato sulla base del numero di tutti i tesserati in carico alla Società alla data del 30 giugno risultante dal DETTAGLIO RIEPILOGO COSTI ASSICURATIVI.

I due documenti, ESTRATTO CONTO REGIONALE e ESTRATTO CONTO FEDERALE (che contiene il dettaglio dei costi assicurativi relativi alla stagione 2013/2014) sono disponibili sul sito internet utilizzando la procedura on-line, dopo il 04.07.2014 pertanto non saranno inviati alle Società.

Le somme relative all'ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE e all'ANTICIPO SPESE ASSICURATIVE possono essere versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui dovranno essere versati dalle Società entro il **termine del 15 novembre 2014.** Dopo tale data si applicano, anche senza alcun preavviso, le procedure del "prelievo coattivo" delle somme dovute ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. 53 delle N.O.I.F..

In ogni caso il riepilogo dei costi di iscrizione e il **totale dell'importo** da pagare (massimo e minimo) è riportato nella pagina "RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI" della relativa procedura on-line.

Per le **Società di nuova affiliazione** l'ammontare dell'anticipo delle spese assicurative è fissato in misura forfettaria come segue:

- CALCIO A 11 (maschile e femminile): € 1.500,00
- CALCIO A 5 (maschile e femminile): € 800,00

Per **tutti i Campionati** il pagamento dei diritti e degli oneri finanziari deve essere effettuato, di norma, con **bonifico bancario** presso

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – AG. 3

Intestato a FIGC – LND – CRER

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493

pertanto alla domanda di iscrizione deve essere allegata la copia del bonifico bancario nella quale vanno indicati la denominazione e la matricola della Società.



PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE 2013/2014

CAMPIONATO ECCELLENZA 2013/2014

Società promosse al Campionato Nazionale Dilettanti 2014/2015

1. Fiorenzuola
2. Ribelle

Società partecipanti alle gare spareggio per promozione CND 2014/2015

1. Lentigione
2. Sammaurese

Società retrocesse al Campionato di Promozione 2014/2015

1. Virtus Pavullese
2. Royale Fiore
3. Arcetana
4. Sampolese
5. Misano
6. Sant'Antonio Calcio
7. Russi
8. Atletico Castenaso Van Goof

CAMPIONATO PROMOZIONE 2013/2014

Società promosse al Campionato di Eccellenza 2014/2015:

1. Termolan Bibbiano
2. Castelvetro Calcio
3. Portuense
4. Sporting Club Vallesavio
5. Carignano

6. Casalgrandese Pol. Dil.
7. Real San Lazzaro
8. Torconca Cattolica
9. CM Conselice

Società retrocesse al Campionato di Prima Categoria 2014/2015:

1. Povigliese
2. Basilica 200
3. Valtarese
4. Unione CalcioCasalese
5. Real Panaro
6. Zola Predosa
7. Faro
8. Polinago
9. Castel Guelfo
10. Corticella
11. Anzolavino Calcio
12. Osteria Grande
13. Igea Marina
14. Cava Saiv
15. Classe/Fosso Ghiaia
16. Predappio

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 2013/2014

Società promosse al Campionato di Promozione 2014/2015:

1. Calcio Carpaneto
2. Carpineti
3. Campagnola
4. Real Modena Montale
5. Vadese Sole Luna
6. Comacchio Lidi
7. Real Dovadola
8. Sant'Ermete Sanvitese
9. Gotico Garibaldina
10. Polisportiva il Cervo
11. Luzzara
12. Cittadella Vis S. Paolo
13. Casteldebole Panigal
14. XII Morelli
15. Savarna
16. Virtus Tre Villaggi
17. Calcio Cotignola

Società retrocesse al Campionato di Seconda Categoria 2014/2015:

1. Gazzola
2. Bardi
3. Corte Calcio
4. Fornovo
5. Aurora
6. Cervarese
7. Real San Prospero
8. Sammartinese
9. Pol. Quarantolese
10. Pol. Argelatase
11. Polivalente San Damaso
12. Boiardo Maer
13. Pian di Setta
14. Sipelunga Bellaria Calcio
15. Ca.Rio.Ca.
16. Galliera 2009
17. Audace Baura
18. Galeazza
19. Stuoie Baracca Lugo
20. Villanova di Bagnacavallo
21. Azzurra E. Mattei
22. Scott Due Emme
23. Atletico San Mauro
24. Junior Real Marignano

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 2013/2014Società promosse al Campionato Juniores Regionale 2014/2015:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Vincitrice Campionato Provinciale Juniores Piacenza | Gazzola |
| 2. Vincitrice Campionato Provinciale Juniores Parma | Real Val Baganza |
| 3. Vincitrice Campionato Provinciale Juniores Reggio Emilia | |
| 4. Vincitrice Campionato Provinciale Juniores Modena | Medolla |
| 5. Vincitrice Campionato Provinciale Juniores Bologna | Calcio Imola 2004 |
| 6. Vincitrice Campionato Provinciale Juniores Ferrara | Vigaranesse X Martiri |
| 7. Vincitrice Campionato Provinciale Juniores Ravenna | Azzurra |
| 8. Vincitrice Campionato Provinciale Juniores Forlì-Cesena | Real Calcio Castrocaro Terme |

Società retrocesse al Campionato Juniores Provinciale 2014/2015

1. Basilica 2000
2. Carignano
3. Viadana
4. Ciano
5. Castelnuovo
6. Colombaro
7. Ozzanese
8. Dozzese
9. Crevalcore
10. S. Maria Codifiume
11. Ronta Arpax
12. Cava Saiv
13. Sant'Ermete Sanvitese
14. Sammaurese

**SCADENZE TESSERAMENTO**Calciatori "giovani dilettanti" (MINORENNI)

30 MAGGIO 2014

SVINCOLI

TIPO DI SVINCOLO		CHI LO RICHIEDE	SCADENZA
ART. 32BIS N.O.I.F.	SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO ETA' MINIMA 25 ANNI COMPIUTI DAL SECONDO SEMESTRE 1988 AL PRIMO SEMESTRE 1989	CALCIATORE	DAL 15/06/14 AL 15/07/14
ART. 107 N.O.I.F.	SVINCOLO PER RINUNCIA DELLA SOCIETA'	SOCIETA'	VEDI CU F.I.G.C. DI PROSSIMA USCITA
ART. 108 N.O.I.F.	ACCORDO TRA SOCIETA' E CALCIATORE	SOCIETA' IN ACCORDO CON IL CALCIATORE	FINO AL 30/06/14
ART. 109 N.O.I.F.	SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE	CALCIATORE	FINO AL 15/06/14

CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI – SCISSIONI **PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015**

Le relative domande, redatte su appositi moduli, da scaricare dal sito www.figc.dilettanti-er.it alla voce modulistica compilate in triplice copia devono essere inoltrate, tramite il Comitato Regionale Emilia Romagna, al Presidente della F.I.G.C., improrogabilmente **entro il 5 Luglio 2014**, per la ratifica di competenza.

*Pertanto, le domande stesse, corredate della documentazione sottoindicata, prevista dai rispettivi artt. 17-18 e 20 delle N.O.I.F., devono pervenire o essere depositate presso questo Comitato Regionale all'attenzione di Marinella, per l'esame preliminare, entro e non oltre venerdì **20 GIUGNO 2014 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale).***

Per doverosa informazione delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, lo stralcio degli artt. 17 - 18 - 20 e 52 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. che disciplinano gli adempimenti in questione:

Art. 17 **Denominazione sociale** *.....omissis.....*

2. *Il mutamento di denominazione sociale delle Società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.*

Art. 18 **Sede sociale** *.....omissis.....*

2. *Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.*
3. **La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.**
Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.
4. *Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.*
5. **Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:**
a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

Art. 19 **Impianto sportivo**

1. *Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.*

.....omissis.....

4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.

.....omissis.....

6 Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

.....omissis.....

3. **Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.**

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

.....omissis.....

5. **In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.**

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C., unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

7. **La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:**

- a) **Le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;**
- b) *In ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;*
- c) **tra società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.**

Art.52 - Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente Federale, previo parere vincolante della CO.VI.SO.C. ove il titolo sportivo concerna un Campionato professionistico a condizione che la nuova società, con sede nello stesso Comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza :

- 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza
- 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla FIGC
- 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta
- 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza
- 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE

- **compilare il relativo modulo** da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**
- **compilare tutti i documenti allegati alla domanda.**

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di **un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.**

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

- **compilare il relativo modulo** da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**
- **compilare tutti i documenti allegati alla domanda.**

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E' CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. La Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno **due** stagioni sportive
2. La Società, nelle **due** stagioni precedenti, non deve aver trasferito la Sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro venerdì 20/06/2014 ore 14.00 (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). **La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale.**

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro venerdì 20/06/2014 ore 14.00 (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE).

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.

Con delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione più restrittiva in tema di mutamento della denominazione sociale, da intendersi **referita alle sole Società aderenti al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile.**

Ciò premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine all'applicazione dell'art. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle **Società appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile** è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere **l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.**

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE

compilare il relativo modulo da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI FUSIONE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**

- **compilare tutti i documenti allegati alla domanda. allegare allo stesso IN ORIGINALE:**
- verbali **DISGIUNTI** dell'Assemblea generale dei Soci delle società che hanno deliberato la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
(**N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate**)
- verbale **CONGIUNTO** dell'Assemblea generale dei Soci delle società che richiedono la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
(**N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate**)
- **NUOVO** Atto costitutivo e **NUOVO** Statuto della società sorgente dalla fusione sottoscritto dai soci;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione Sportiva 2014/2015) della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi.
- disponibilità del campo

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al **01/07/2014**

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE

E' possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5.

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.E.R. all'attenzione di Marinella con allegato:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
(**N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate**)
- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2014/2015
- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione) **da inviare ENTRO IL 20.06.2014 ore 14.00 perentorio**
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

LE SCISSIONI SONO CONSENTITE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 7 DELLE N.O.I.F. SOPRA INDICATO

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società L.N.D. (art. 15 NOIF)

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le Società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”.

Le Società **di nuova costituzione**, che intendono partecipare **all'attività organizzata dalla L.N.D.** dovranno presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna):

- il **MODULO BIANCO** predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito www.figc-dilettanti-er.it alla voce tesseramento (va compilato in triplice copia);

- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso);

- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l'esatta denominazione della Società corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto.

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati (senza affiliazione non è possibile iscriversi e fare tesseramenti o altro) e sono i seguenti:

DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – STATUTO – DISPONIBILITA' DEL CAMPO – ELENCO DEI COMPONENTI LA SOCIETA' -TASSA DI AFFILIAZIONE – PARTITA IVA

FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA' DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL'EVASIONE DELLA PRATICA

a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
 A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
 S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
 G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
 C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
 F.C.D. = Football Club Dilettantistico
 A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
 U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
 U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
 POL. D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;

- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;

- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta - per la società affilianda - **l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;**

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:

-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e che hanno determinati requisiti

- “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “Nuova XXXX”);

-“Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “Rinascita XXXX”);

“Anno”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”);

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX, etc.).

b) Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l'affiliazione alla FIGC deve presentare l'Atto costituito e lo Statuto sociale:

a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto.

La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

d) Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Emilia Romagna, dell'importo di:

€. **55,00** per le Società della Lega Nazionale Dilettanti (salvo conferma da parte della Federazione);

€. **15,00** per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica

(salvo conferma da parte della Federazione)

e) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (solo per le Società già affiliate che intendono svolgere attività dilettantistica)

La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

La Società
(SIGLA) (DENOMINAZIONE)

di
(COMUNE DI RESIDENZA)

DICHIARA

- Di non essere affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come “Società pura”
- Di essere già affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come “Società pura” con il seguente numero di matricola: n°.....

Firma del Presidente

.....

SI INVITANO LE SOCIETA' A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:

- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO
- NUMERO DI FAX FUNZIONANTE
- INDIRIZZO E-MAIL

N.B. la password di accesso al sito della L.N.D. sarà inviata solo a partire dal 1° luglio 2014 alla e-mail indicata dalla Società al momento del deposito della pratica

**CAMPIONATO SERIE C2****FINALE: 24.05.2014 ORE 15.30**

IMOLESE CALCIO 1919 - RUBIERESE

Palestra Corticella via Shakespeare - BOLOGNA

CAMPIONATO SERIE D**PLAY OFF : I^A FASE**

	DATA	ORA	
BRESCELLO C.C. - OLYMPIA FUTSAL Palestra comunale via Alberici 7 – BRESCELLO (RE)	23.05.14	20.20	W
SANT'AGATA FUTSAL – VIRTUS TEAM Palestra comunale via XXI Aprile 1945 n. 12 – SANT'AGATA BOLOGNESE	24.05.14	14.00	Y
CENTRO STORICO – ATH. CAVEZZO Palestra istituto magistrale via Makalle' n. 16 – REGGIO EMILIA	23.05.14	21.45	X
L'ECLISSE – IL LUDOVICO Campo giardini pubblici via Giovanni XXIII – SILLA (Gaggio Montano)	24.05.14	14.30	R
MODIGLIANA CALCIO – POL. FORLINO STOP Palazzetto dello Sport piazzale E. Ferrari n.1 - MODIGLIANA	26.05.14	21.30	Z
<u>La società Futsal Clube Ravenna accede direttamente al turno successivo</u>			K

Come da regolamento nella prima fase le squadre si incontreranno tra loro in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di risultato di parità, al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti l'uno. Con ulteriore parità accederà al turno successivo la squadra meglio classificata nella fase regolare del campionato.

PLAY OFF : II^A FASE (29/31 Maggio 2014)**4. RISULTATI GARE****4.1. Risultati delle Giornate di Campionato****SPAREGGIO CAMPIONATO ECCELLENZA 1°/2° POSTO****GIRONE B**

18/05/14 18/R SAMMAURESE A.S.D. RIBELLE 0 - 1

PLAY OUT ECCELLENZA**GIRONE A**18/05/14 1/A COLORNO AR CETANA 2 - 2
SAMPOLESE FOLGORE RUBIERA 2 - 4**GIRONE B**18/05/14 1/A ARGENTANA ATL. CASTENASO VAN GOOF 3 - 1
COPPARESE RUSSI S.R.L. SSD 1 - 0

SPAREGGIO CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE D

18/05/14 18/R CAVA SAIV CALCIO A.S.D. FOSSO GHIAIA 0 - 3

PLAY OUT PROMOZIONE

GIRONE A18/05/14 1/A CADELBOSCO A.S.D. VALTARESE CALCIO 1 - 1
SORAGNA 1921 UNIONE CALCIOCAS. 4 - 1**GIRONE B**18/05/14 1/A CASTELLARANO POLINAGO 2 - 0
RIESE FARO COOP S.D. 3 - 1**GIRONE C**

18/05/14 1/A DOZZESE A.S.D. OSTERIA GRANDE A.S.D. 2 - 1

GIRONE D

18/05/14 1/A REAL MIRAMARE PREDAPPIO 2 - 0

FASE REG.LE CAMPIONATO 2[^] CATEGORIA**GIRONE: A**

18/05/14 2/A IL TONNOTTO MADREGOLO NIBBIANO 3 - 0

GIRONE: B

18/05/14 2/A S.FAUSTINO ROSSELLI ARGENTA P.G.V. 1 - 2

GIRONE: C

18/05/14 2/A RIOLO TERME VILLA VERUCCHIO 2 - 2

PLAY OFF CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE: W

17/05/14 1/A RUBIERESE FUTSAL FABBRICO 1 - 0

GIRONE: X

17/05/14 1/A FIDENZA S.R.L. SIMEC EAGLES 5 - 6

GIRONE: Y

17/05/14 1/A IMOLESE CALCIO CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI 5 - 3

GIRONE: Z

17/05/14 1/A ORANGE DEVILS SANTA SOFIA 4 - 6

PLAY OFF CALCIO A CINQUE SERIE C2 - 2[^]/A**GIRONE: 1**

RUBIERESE SIMEC EAGLES 3 - 2

GIRONE: 2

IMOLESE CALCIO 1919SSDARL SANTA SOFIA 4 - 1

PLAY OUT CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE: A

17/05/14 1/A OSTERIA GRANDE A.S.D. AIRONE F.C. 6 - 0

GIRONE: B

17/05/14 1/A POLISPORTIVA 1980 ROSSOBLU IMOLESE 1990 1 - 1

4.3. Risultati delle Gare di Coppa

FINALE COPPA ITALIA PROMOZIONE

GIRONE: Z

17/05/14 1/A CASALGRANDESE CM CONSELICE A.S.D. 1 - 0

COPPA CALCIO A CINQUE JUNIORES

GIRONE: A

13/05/14 2/A VIRTUS CIBENO OLIMPIA REGIUM 4 - 7

18/05/14 2/A CITTA' DEL RUBICONE FUTSAL BELLARIA 3 - 3

IMOLESE CALCIO APOSA F.C.D. 0 - 3

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito da BIAGIO DRAGONE e dal rappresentate dell'A.I.A. Bruno Pasquali, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

SPAREGGIO CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 18/ 5/2014

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

CALANDRA MATTEO (RIBELLE)
ANGELINI MICHAEL (SAMMAURESE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BONDI MATTEO (RIBELLE)

PLAY OUT CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 18/ 5/2014

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 2/ 7/2014

PELLICCIARI ANDREA (SAMPOLESE)
Per comportamento gravemente offensivo e minacce nei confronti dell'A.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 11/ 6/2014**

FERRARINI CARLO (SAMPOLESE)
Comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE**

FORESTA FRANCESCO (SAMPOLESE)
Espulso per aver dato una spinta e una manata ad un calciatore avversario dopo la notifica del provvedimento rivolgeva anche una frase minacciosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE

LUCIANI MATTEO (ARGENTANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

VASUMINI DANIELE (RUSSI S.R.L. SSD)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE**

RINALDI NICOLO (SAMPOLESE)
Calciatore già sostituito, dalla panchina rivolgeva frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro e dopo la notifica del provvedimento gli rivolgeva anche una frase minacciosa.

SPAREGGIO CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 18/ 5/2014

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE**

FLAMIGNI LUCA (CAVA SAIV CALCIO A.S.D.)
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.
una volta espulso, nell'abbandonare il terreno di gioco, dava una manata al volto ad un calciatore avversario.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

AMMANNATO FLAVIO (CAVA SAIV CALCIO A.S.D.)
Trovato MATTEO (FOSSO GHIAIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA XII infr

MARTINETTI ALEN (CAVA SAIV CALCIO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr

MAMBELLI MICHELE (FOSSO GHIAIA)

PLAY OUT PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 18/ 5/2014

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA **FINO AL** 28/ 5/2014

BOZZIA GIOVANNI (VALTARESE CALCIO)
Per comportamento non regolamentare.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

CORNIA JULIAN (POLINAGO)
espulso per doppia ammonizione, reagiva insultando l' arbitro e l'assistente.

SQUALIFICA PER DUE GARE

DI STASIO ANDREA (POLINAGO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

GROSSO FEDERICO (OSTERIA GRANDE A.S.D.)
MINORINI MATTEO (POLINAGO)
DALL ASTA MATTEO (UNIONE CALCIOCASALESE SRL)

FASE REG.LE CAMPIONATO 2^ CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 18/ 5/2014

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 NIBBIANO

Propri sostenitori per tutta la durata della gara rivolgevano espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale, inoltre dopo il termine della stessa, mentre uno degli assistenti dell'arbitro usciva dal terreno di gioco gli lanciavano dell'acqua da una bottiglia e gli rivolgevano anche frasi offensive.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA **FINO AL** 18/ 6/2014

LODIGIANI MAURO (NIBBIANO)
Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell' A.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

BERGAMASCHI MAURO MARCELLO (NIBBIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

STELLA DIEGO (ARGENTA P.G.V.)
FRACASSI MATTEO (VILLA VERUCCHIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

SIGHINOLFI ANDREA (S.FAUSTINO ROSSELLI)

I AMMONIZIONE

BALDI LUCA (ARGENTA P.G.V.)
FANTI MORENO (ARGENTA P.G.V.)
AMBROGGI ANDREA (IL TONNOTTO MADREGOLO)
MVELE NKOUMOU PIERRE RODRIGUE (IL TONNOTTO MADREGOLO)
MARAZZI ENRICO (NIBBIANO)
CAROLI FABIO (RIOLO TERME)
RICCO SIMONE (S.FAUSTINO ROSSELLI)

PLAY OFF CALCIO A CINQUE SERIE C2***PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI***

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 17/ 5/2014

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**

FINO AL 28/ 5/2014

LUOSI ROBERTO (RUBIERESE)
Per proteste nei confronti del direttore di gara.

I AMMONIZIONE

ARMUZZI MORENO (CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI)
DI SPIRITO MASSIMILIANO (FIDENZA S.R.L.)
PETROVIC MARKO (FIDENZA S.R.L.)
FRANZE NAZZARENO (FUTSAL FABBRICO)
STAMERA ALEX (FUTSAL FABBRICO)
RIGATIERI DENIS (IMOLESE CALCIO 1919SSDARL)
TABANELLI NICHOLAS (IMOLESE CALCIO 1919SSDARL)
BARTOLI CORRADO (ORANGE DEVILS)
BROCCOLI EMANUELE (ORANGE DEVILS)
ANTONELLI STEFANO (RUBIERESE)
FRANCHINA GIUSEPPE (RUBIERESE)
PAGNOZZI TOBIA (RUBIERESE)
AMANTE LORENZO (SIMEC EAGLES)
BARBOLINI DANIELE (SIMEC EAGLES)
MEDICI ANDREA (SIMEC EAGLES)

GARE DEL 20/ 5/2014

I AMMONIZIONE

ARTOUM YUNES (SANTA SOFIA)
MARCHI DAVIDE (SANTA SOFIA)
MANTOSIA FABIO (IMOLESE 1919)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA**

BADAHI MAHMOUD (SANTA SOFIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

BERTOLAMI ADRIANO (RUBIERESE)

PLAY OUT CALCIO A CINQUE SERIE C2***PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI****In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.***GARE DEL** 17/ 5/2014**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA**

BLOTTA DANIELE	(AIRONE F.C.)
MANDI MATTEO	(OSTERIA GRANDE A.S.D.)
BABAKHANOV AGABALA	(POLISPORTIVA 1980)

I AMMONIZIONE

BLOTTA DANIELE	(AIRONE F.C.)
FRANCHINI NICOLO	(AIRONE F.C.)
MENNA ALESSANDRO	(OSTERIA GRANDE A.S.D.)
SALVADE MATTEO	(OSTERIA GRANDE A.S.D.)
CACCHI MICHAEL	(POLISPORTIVA 1980)
VIGNOLI LUCA	(ROSSOBLU IMOLESE 1990)

COPPA ITALIA PROMOZIONE***PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI****In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.***GARE DEL** 17/ 5/2014**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

GUIDETTI ALESSANDRO	(CASALGRANDESE)
LIONETTI LUCA	(CASALGRANDESE)
PITICCHI BRUNO	(CM CONSELICE A.S.D.)

COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE JUNIORES

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 13/ 5/2014

I AMMONIZIONE

FALCONE FRANCESCO	(OLIMPIA REGIUM)
NAPOLITANO RICCARDO	(OLIMPIA REGIUM)
AVITABILE MARCO	(VIRTUS CIBENO)
CERCHIARA LUCA	(VIRTUS CIBENO)

GARE DEL 18/ 5/2014

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA **FINO AL** 28/ 5/2014

GREGORI MATTIA (FUTSAL BELLARIA)
Per proteste nei confronti del direttore di gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

GUCCIARDO GIUSEPPE (CITTA DEL RUBICONE)

I AMMONIZIONE

BAPTISTA TOMAS BRASIL	(APOSA F.C.D.)
ARUCI ALESSIO	(FUTSAL BELLARIA)
PARMIANI ROBERTO	(FUTSAL BELLARIA)
RANIERI CIRO	(IMOLESE CALCIO 1919SSDARL)

6. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2014

Commissione composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), DAL FIUME e MORETTO (Componenti); CAVALLINI (A.I.A.).

DEFERIMENTI

109 **DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE**
a carico calc. CASSINADRI SIMONE, sig. COSTI WALTER, Presidente A.C.D. Carpineti,
A.C.D. CARPINETI - camp. I^ categoria e A.S.D. BAISO SECCHIA - camp. II^ categoria

Con nota 18.4.2014 n.6054/521, il Vice Procuratore Federale,

- visto l'art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. CASSINADRI SIMONE, della violazione dell' art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., per avere, scientemente disatteso al divieto per i Dirigenti di Società di tesserarsi quali calciatori per altre Società associate alla stessa Lega;
- il sig. COSTI WALTER, Presidente dell'A.C.D. Carpineti, della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere omesso di esperire le necessarie verifiche presso i competenti uffici periferici della L.N.D., volte ad accertare l'esistenza di eventuali impedimenti di natura normativa al tesseramento quale calciatore del sig. Cassinadri Simone, già vincolato dall'inizio della s.s. 2013/2014, come Dirigente della Società A.S.D. Baiso Secchia;
- la società A.C.D. CARPINETI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del C.G.S., in relazione alla condotta violativa ascritta al summenzionato Suo Presidente e legale rappresentante sig. Costi Walter;

- la società A.S.D. BAISO SECCHIA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2, per la condotta violativa ascritta al suo Dirigente sig. Cassinadri Simone.

Effettuate ritualmente le notifiche i sigg.ri CASSINADRI, COSTI e l'A.C.D. CARPINETI hanno fatto pervenire memoria difensiva. I sigg. CASSINADRI, COSTI e l'A.C.D. CARPINETI, diano tutto, fanno presente che, antecedentemente alla segnalazione del Giudice Sportivo, con un esposto di autodenuncia alla Procura Federale avevano fatto presente l'anomalia riscontrata nel tesseramento del calc. Cassinadri e, tale situazione venne già esaminata nel dibattimento del 10.2.2014 presso la giudicante C.D., e risolta con sanzioni inappellabili. Tuttavia, la Procura Federale, con l'atto di incolpazione del presente deferimento, ha sua sponte, preso in esame i medesimi fatti su cui si è già formato un giudicato incontrovertibile, dando impulso ad un nuovo giudizio idoneo a porre in essere una gravissima e inaccettabile violazione del principio universalmente conosciuto come *ne bis in idem*. Nel precedente giudizio si era messa in evidenza la posizione del sig. CASSINADRI che, prima di tesserarsi per l'A.C.D. Carpineti, si era dimesso da dirigente dell'A.S.D. Baiso Secchia, a con lettera consegnata al Presidente di detta società, che si era impegnato a darne comunicazione al C.R.E.R.; purtroppo tale comunicazione non venne mai effettuata. Alla luce di quanto sopra, i sigg. CASSINADRI, COSTI e l'A.S.D. CARPINETI chiedono di essere prosciolti dagli addebiti mossi nei loro confronti, in quanto, come detto, la giudicante Commissione Disciplinare in ordine al tesseramento del sig. CASSINADRI, ritenne congrue le sanzioni inappellabili con sentenza del 10.2.2014. E' presente un delegato del sig. COSTI e dell' A.S.D. CARPINETI, assistito da persona di fiducia.

Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, fatti gli opportuni accertamenti, chiede il proscioglimento delle parti, in relazione a quanto esposto dalle stesse nella memoria depositata circa il procedimento del 10.2.2014 presso la giudicante Commissione Disciplinare.

La Commissione,

- letto il deferimento e la memoria presentata dalle parti;
- sentita la richiesta del Rappresentante della Procura Federale;
- sulla scorta del principio del "*ne bis in idem*",

d e l i b e r a

- di considerare, e per questo, dichiarare improcedibile e/o inammissibile il presente deferimento.

Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.

110 **DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE**
a carico calc. PRATI ELISA, tesserata A.S.D. Reggiana Calcio Femminile, sig.ra
GIRGENTI ANNA, dirigente A.S.D. Reggiana Calcio Femminile e A.S.D. REGGIANA
CALCIO FEMMINILE - camp. Serie C

Con nota 19.3.2014 n. 5161-632, il Sostituto Procuratore Federale,

- visto l'art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :

- la sig.ra PRATI ELISA della violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, nelle file dell'A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE, in data 6.10.2013, la gara Reggiana Calcio Femminile - Crociati valevole per il campionato Regionale Femminile Serie C, senza averne titolo, perché in detto periodo non risultava ancora tesserata per detta società, bensì con altra compagine (Olimpia Vignola Calcio Femminile);

- la sig.ra GIRGENTI ANNA della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, in data 6.10.2013 la distinta gara Reggiana Calcio Femminile - Crociati in cui dichiarava che le giocatrici ivi menzionate erano

regolarmente tesserate e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado la calciatrice Prati Elisa non ne avesse titolo;

- la società A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell'interesse della società, così come previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S. Effettuare ritualmente le notifiche, l'A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE ha fatto richiesta di audizione ed è presente all'odierno dibattimento.

Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, informa di essersi accordato con il rappresentante dell'A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi degli artt. 23 e 24 del C.G.S., per una ammenda di € 220, anziché € 500 comesanzione base. Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, chiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite con la squalifica per 1 giornata di gara per la calc. PRATI ELISA, con la inibizione per mesi 1 per la sig.ra GIRGENTI ANNA e con la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2014/2015, per l'A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE.

La Commissione,

- letto il deferimento;

- sentito il Rappresentante della Procura Federale;

- ritenuta congrua la sanzione dell'ammenda a carico dell'A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE, con ordinanza non impugnabile, ex artt. 23 e 24 del C.G.S.;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni alle stesse attribuite;
- visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S.,

d e l i b e r a

- di infliggere : alla calc. PRATI ELISA 1 giornata di squalifica, alla sig.ra GIRGENTI ANNA la inibizione per 1 mese ed all'A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE l'ammenda di € 220 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2014/2015.

Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.

111 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
a carico sig. DOLO MAMADOU

Con nota 21.3.2014 n. 5201-514, il Sostituto Procuratore Federale,

- visto l'art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. il sig. DOLO MAMADOU per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento, nella stagione sportiva 2013/2014, per la società A.S.D. RED DEVILS, senza averne titolo, perché precedentemente tesserato per un club affiliato alla Federazione Ivoriana Calcio.

Effettuata ritualmente la notifica, il sig. DOLO ha inviato memoria difensiva in cui fa presente che, non conoscendo bene la lingua italiana, credendo che la domanda rivoltagli fosse se avesse mai giocato in Italia, aveva risposto negativamente. Se avesse capito che, invece, veniva chiesto se fosse mai stato tesserato per squadre di calcio, avrebbe senz'altro riferito che, in passato, aveva giocato nell'equivalente serie A del suo paese di origine. Dichiarandosi in assoluta buona fede per l'accaduto, si richiama alla benevolenza della C.D., scusandosi, inoltre, perché, per motivi di lavoro (appena trovato), non potrà essere presente alla trattazione del procedimento.

Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità del sig. DOLO MAMADOU con la squalifica per mesi 3.

La Commissione,

- letto il deferimento e la memoria presentata dal sig. DOLO;;
- sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale;
- valutato che il comportamento messo in atto dal sig. DOLO MAMADOU integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite;
- visto l' art. 19 del C.G.S.

d e l i b e r a

- di infliggere al sig. DOLO MAMADOU la squalifica per mesi 3, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C.

Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

112 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. UNIONE CALCIOCASALESE
avverso ammenda € 1.000
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 del 7.5.2014
gara MEDESANESE - CALCIOCASALESE del 4.5.2014

La S.S.D. UNIONE CALCIOCASALESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che "i nostri tesserati presenti all'incontro non hanno ravvisato espressioni di discriminazione razziale da parte dei sostenitori dell'Unione Calciocasalese nei confronti di un giocatore avversario. Diversamente, hanno riscontrato la presenza, nel pubblico, di un giocatore, non meglio identificato, tesserato per una società estranea alla gara in atto. La scrivente società propone di valutare congruamente la circostanza per cui trattandosi di una gara in trasferta, non sussiste, a livello federale, l'obbligo di presenza sul posto di nostri dirigenti addetti al servizio sostitutivo di forza pubblica. Chiede l'annullamento, ovvero la riduzione, dell'ammenda.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimento, ha ribadito che un sostenitore della S.S.D.Unione Calciocasalese, identificato come tale perché, insieme ad altri tifosi, nel corso della gara aveva rivolto frasi ironiche e

beffarde all'indirizzo dello stesso calciatore di colore dell'U.S.D. Medesanese, cui il predetto sostenitore indirizzava, a fine gara, una frase di contenuto di discriminazione razziale;

- visti gli art. 16 bis e 19 del C.G.S.,

d e l i b e r a

- **di confermare l'ammenda di € 1.000 a carico della S.S.D. UNIONE CALCIOCASALESE**, disponendo che l'esecuzione di detta sanzione sia sospesa per anni 1, con l'avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell'ambito di detto periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO- camp. Reg.Giovanissimi

113

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. SAMMARTINESE

avverso omologazione risultato gara

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 30.4.2014

gara SAMMARTINESE - INTER CLUB PARMA del 13.3.2014

L'A.S.D. U.S.SAMMARTINESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, replicando quanto già esposto al primo giudice. Sostiene che il G.S. non abbia tenuto conto della normativa di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2014/2014. "Al paragrafo 10.6 si legge che i calciatori di riserva, nel caso in cui sia utilizzato come assistente un calciatore, possono essere non più di 6 escluso il medesimo assistente di parte che è da considerare anche esso riserva e, quindi, diventa il settimo. Al paragrafo 10.7 si legge che in distinta possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva, compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente dell'arbitro". La società Inter Club Parma ha presentato in distinta 7 riserve oltre ad un calciatore come assistente di parte e, pertanto, aveva 8 riserve, contro il numero massimo consentito di 7 e "l'inosservanza di tale disposizione comporta applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3". "Ci preme inoltre evidenziare che tale provvedimento disciplinare viene previsto sempre e comunque anche se (come il caso in esame) il calciatore assistente di parte non entra in campo, cioè non prende parte al gioco, nel corso della partita". "Infine, anche ipotizzando che il ragazzo impiegato come assistente di parte non sia un calciatore (e quindi una riserva), il medesimo diventa allora un soggetto comunque non avente titolo per l'affidamento di compiti di assistente dell'arbitro, non potendo un quattordicenne essere tesserato come dirigente o come tecnico per evidenti motivi anagrafici, anche in questo caso viene espressamente prevista la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3". Chiede la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, come previsto dal regolamento del Settore Giovanile e Scolastico.

Controdeduce l'A.S.D. INTER CLUB PARMA, in via preliminare sulla inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso alla C.D. e la conseguente legittima omologazione del risultato della gara, in quanto l'U.S. SAMMARTINESE ha presentato il ricorso fuori tempo massimo previsto dalle norme federali, in relazione all'abbreviazione dei termini procedurali prevista per le ultime quattro partite del campionato. Il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere presentato entro le ore 12 del 2.5.2014, rispetto alla data di pubblicazione del C.U. - 30.4.2014. Per effetto di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e/o inammissibile. Nella denegata ipotesi che non dovesse essere accolta l'eccezione preliminare, fa presente che la prospettazione fatta dall'A.S.D. U.S. Sarmmartinese è smentita, *per tabulas*, dallo stesso citato paragrafo 10.7 che prevede "nella distinta presentata all'arbitro prima della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva, compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente dell'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara (parte omessa dalla società reclamante)". Il tesserato Destefano, indicato quale assistente di parte, non è qualificabile come giocatore, posto che non è stato utilizzato durante la gara, non era indicato in distinta anche come giocatore di riserva con un proprio numero di maglia ed ha preso parte all'appello pre gara come tesserato con l'esclusiva funzione di assistente dell'arbitro. Quanto poi alla circostanza che il tesserato Destefano non avesse titolo per ricoprire l'incarico di assistente di parte, fa rilevare che il citato paragrafo 10.6 stabilisce che "nelle gare in cui è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le società devono mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente o, meglio ancora, un calciatore incaricato di svolgere funzioni di assistente dell'arbitro". Chiede, in via principale, con riferimento alla eccezione iniziale, la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso perché presentato fuori del tempo massimo; in via subordinata, il rigetto del ricorso dell'A.S.D. U.S. Sarmmartinese, confermando l'omologazione del risultato conseguito sul campo, come deciso dal primo giudice. Chiede inoltre che l'A.S.D. U.S. Sarmmartinese sia condannata alla rifusione delle spese legali sostenute dall'A.S.D. Inter Club Parma.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che nella distinta giocatori dell'A.S.D. Inter Club Parma per la gara di cui all'oggetto il calc.Destefano risulta indicato unicamente quale "guardalinee di società", e verificato che lo stesso ha svolto tale incarico per l'intera durata della gara, non prendendo parte, quale giocatore, alla gara medesima;

- atteso che la parte conclusiva del primo comma del Paragrafo 10.6 stabilisce che "nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le società devono mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente, o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente dell'arbitro (parte, anche questa, non citata dalla ricorrente);

- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso dell'U.S.SAMMARTINESE, confermando la decisione del primo giudice di omologare il risultato conseguito sul campo : SAMMARTINESE 1 - INTER CLUB PARMA 2.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

7. ERRATA CORRIGE

GARA: POLISPORTIVA BRESCELLO - CARIGNANO DEL 11/05/2014

CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE "A" - 17^ giornata di ritorno

Si annulla l'ammenda di €. 150,00 a carico della Soc. Polisportiva Brescello

8. ALLEGATI

Comunicato n. 249 Settore Tecnico – 2013/2014 inerente:

Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello" che avrà luogo presso il Centro Tecnico Federale L. Ridolfi in Firenze con inizio il 7 luglio e termine il 17 luglio 2014.

Circolare L.N.D. n°58 del 20.05.2014 che riporta: **circolare n. 7 Ufficio Studi Tributarî FIGC - versamento del diritto camerale 2014**

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 21/05/2014.

**Il Segretario
(Fiorella Lambertini)**

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**